

**DLGS 10 febbraio 2005 n. 30**  
**Codice della proprietà industriale**  
**a norma dell'art. 15 legge 12 dicembre 2002 n. 273**  
GU 4 marzo 2005 n. 52 SO n 28 entrata in vigore 19 marzo 2005

**Art 22 - Unitarietà dei segni distintivi**

1. È vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.

2. Il divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

**Art 138 - Trascrizione**

1. Debbono essere resi pubblici mediante trascrizione presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi:

a) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che trasferiscono in tutto o in parte, i diritti su titoli di proprietà industriale;

b) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali o reali di godimento privilegi speciali o diritti di garanzia, costituiti ai sensi dell'articolo 140 concernenti i titoli anzidetti;

c) gli atti di divisione, di società, di transazione, di rinuncia, relativi ai diritti enunciati nelle lettere a) e b);

d) il verbale di pignoramento;

e) il verbale di aggiudicazione in seguito a vendita forzata;

f) il verbale di sospensione della vendita di parte dei diritti di proprietà industriale pignorati per essere restituiti al debitore, a norma del codice di procedura civile;

g) i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilità;

h) le sentenze che dichiarano l'esistenza degli atti indicati nelle lettere a), b) e c), quando tali atti non siano stati precedentemente trascritti. Le sentenze che pronunciano la nullità, l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione di un atto trascritto devono essere annotate in margine alla trascrizione dell'atto al quale si riferiscono. Possono inoltre essere trascritte le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui al presente articolo. In tale caso gli effetti della trascrizione della sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda giudiziale;

i) i testamenti e gli atti che provano l'avvenuta successione legittima e le sentenze relative;

l) le sentenze di rivendicazione di diritti di proprietà industriale e le relative domande giudiziali;

m) le sentenze che dispongono la conversione di titoli di proprietà industriale nulli e le relative domande giudiziali;

n) le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui al presente articolo. In tal caso gli effetti della trascrizione della sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda giudiziale.

2. La trascrizione è soggetta al pagamento del diritto prescritto.

3. Per ottenere la trascrizione, il richiedente deve presentare apposita nota di trascrizione, sotto forma di domanda, allegando copia autentica dell'atto pubblico ovvero l'originale o la copia autentica della scrittura privata autenticata ovvero qualsiasi altra documentazione prevista dall'articolo 195.

4. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, esaminata la regolarità formale degli atti, procede, senza ritardo, alla trascrizione con la data di presentazione della domanda.

5. L'ordine delle trascrizioni è determinato dall'ordine di presentazione delle domande.

6. Le omissioni o le inesattezze che non inducano incertezza assoluta sull'atto che si intende trascrivere o sul titolo di proprietà industriale a cui l'atto si riferisce non comportano l'invalidità della trascrizione.

#### **Art 195 - Domande di trascrizione**

1. Le domande di trascrizione devono essere redatte in duplice esemplare, di cui uno viene restituito al richiedente con la dichiarazione dell'avvenuta trascrizione, secondo le prescrizioni di cui al decreto del Ministro delle attività produttive.

2. La domanda deve contenere:

a) il cognome, nome e domicilio del beneficiario della trascrizione richiesta e del mandatario, se vi sia;

b) il cognome e nome del titolare del diritto di proprietà industriale;

c) la natura dell'atto o il motivo che giustifica la trascrizione richiesta;

d) l'elencazione dei diritti di proprietà industriale oggetto della trascrizione richiesta;

e) nel caso di cambiamento di titolarità, il nome dello Stato di cui il nuovo richiedente o il nuovo titolare ha la cittadinanza, il nome dello Stato di cui il nuovo richiedente o il nuovo titolare ha il domicilio, ovvero il nome dello Stato nel quale il nuovo richiedente o il nuovo titolare ha uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio.

#### **Art 196 - Procedura di trascrizione**

1. Alla domanda di trascrizione, di cui al comma 2, debbono essere uniti:

a) copia dell'atto da cui risulta il cambiamento di titolarità o dell'atto che costituisce o modifica o estingue i diritti personali o reali di godimento o di garanzia di cui al comma 1 lettera a), ovvero copia dei verbali e sentenze di cui al comma 1 lettera b), osservate le norme della legge sul registro ove occorra, oppure un estratto dell'atto stesso oppure nel caso di fusione una certificazione rilasciata dal Registro delle imprese o da altra autorità competente, oppure, nel caso di cessione, una dichiarazione di cessione o di avvenuta cessione firmata dal cedente e dal cessionario con l'elencazione dei diritti oggetto della cessione; oppure in caso di rinuncia una dichiarazione di rinuncia sottoscritta dal titolare; l'Ufficio italiano brevetti e marchi può richiedere che la copia dell'atto o dell'estratto sia certificata conforme all'originale da un pubblico ufficiale o da ogni altra autorità pubblica competente.

b) il documento comprovante il pagamento dei diritti prescritti.

2. È sufficiente una sola richiesta quando la trascrizione riguarda più diritti di proprietà industriale sia allo stato di domanda che concessi alla stessa persona, a condizione che il beneficiario del cambiamento di titolarità o dei diritti di godimento o garanzia o dell'atto da trascrivere sia lo stesso per tutti i titoli e che i numeri di tutte le domande e di tutti i titoli in questione siano indicati nella richiesta medesima.

3. Quando vi sia mandatario si dovrà unire anche l'atto di nomina ai sensi dell'art. 201.

4. Sul registro per ogni trascrizione si deve indicare:

a) la data di presentazione della domanda, che è quella della trascrizione;

b) il cognome, nome e domicilio dell'avente causa, o la denominazione e la sede, se trattasi di società o di ente morale, nonché il cognome, nome e domicilio del mandatario, quando vi sia;

c) la natura dei diritti ai quali la trascrizione si riferisce.

5. I documenti e le sentenze, presentati per la trascrizione, vengono conservati dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.

6. Le richieste di cancellazione delle trascrizioni debbono essere fatte nelle stesse forme e con le stesse modalità stabilite per le domande di trascrizione. Le cancellazioni devono essere eseguite mediante annotazione a margine.

7. Qualora, per la trascrizione dei diritti di garanzia, sia necessario convertire l'ammontare del credito in moneta nazionale, tale conversione sarà fatta in base al corso del cambio del giorno in cui la garanzia è stata concessa.

#### **Art 201 - Rappresentanza**

1. Nessuno è tenuto a farsi rappresentare da un mandatario abilitato nelle procedure di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi; le persone fisiche e giuridiche possono agire per mezzo di un loro dipendente anche se non abilitato o per mezzo di un dipendente di altra società collegata ai sensi dell'art. 205 comma 3.

2. La nomina di uno o più mandatarî, qualora non sia fatta nella domanda, oppure con separato atto, autentico o autenticato, può farsi con apposita lettera d'incarico, soggetta al pagamento della tassa prescritta.

3. L'atto di nomina o la lettera d'incarico può riguardare una o più domande o in generale la rappresentanza professionale per ogni procedura di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed alla commissione dei ricorsi con esclusione delle procedure aventi carattere giurisdizionale. In tale caso, in ogni successiva domanda, istanza e ricorso, il mandatario dovrà fare riferimento alla procura o lettera d'incarico.

4. Il mandato può essere conferito soltanto a mandatarî iscritti in un albo all'uopo istituito presso il Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprietà industriale.

5. Il mandato può anche essere conferito a cittadini dell'Unione europea in possesso di una qualifica corrispondente a quella dei mandatarî abilitati in materia di brevetti o di marchi iscritti all'Albo italiano dei consulenti in proprietà industriale, riconosciuta ufficialmente nello Stato membro dell'Unione europea ove essi hanno il loro domicilio professionale, a condizione che nell'attività svolta il mandatario utilizzi esclusivamente il titolo professionale dello Stato membro in cui risiede, espresso nella lingua originale, e che l'attività di rappresentanza dei propri mandanti sia prestata esclusivamente a titolo temporaneo. Il mandatario invia la documentazione, comprovante il possesso della qualifica nel proprio Stato membro, all'Ufficio e al Consiglio dell'ordine, cui spetta l'attività di controllo del rispetto delle condizioni per l'esercizio dell'attività di rappresentanza professionale previste in questo articolo.

6. Il mandato può essere anche conferito ad un avvocato iscritto nel suo albo professionale.

#### **Art 246 - Disposizioni abrogative**

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- il RD 29 giugno 1939 n. 1127;
- il RD 5 febbraio 1940 n. 244;
- il RD 25 agosto 1940 n. 1411;
- il RD 31 ottobre 1941 n. 1354;
- il RD 21 giugno 1942 n. 929;
- il DPR 8 maggio 1948 n. 795;
- l'art. 34 del DPR 10 gennaio 1957 n. 3;
- il DPR 30 giugno 1972 n. 540;
- il decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato 22 febbraio 1973, pubblicato nella GU n. 69 del 15 marzo 1973;
- il DPR 12 agosto 1975 n. 974, fatto salvo l'art. 18;
- il decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato 22 ottobre 1976, pubblicato nella GU n. 15 del 18 febbraio 1977;
- il DPR 8 gennaio 1979 n. 32;
- il DPR 22 giugno 1979 n. 338;
- la legge 3 maggio 1985 n. 194;
- la legge 14 ottobre 1985 n. 620;
- il decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato 26 febbraio 1986, pubblicato

nella GU n. 104 del 7 maggio 1986;

- la legge 14 febbraio 1987 n. 60;
- la legge 21 febbraio 1989 n. 70;
- il decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato 19 luglio 1989 n. 320, pubblicato nella GU n. 220 del 20 settembre 1989;
- il decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato 11 gennaio 1991 n. 122, pubblicato nella GU n. 85 dell'11 aprile 1991;
- la legge 19 ottobre 1991 n. 349;
- il DLGS 4 dicembre 1992 n. 480;
- la legge 26 luglio 1993 n. 302;
- il DPR 1 dicembre 1993 n. 595;
- il DPR 18 aprile 1994 n. 360;
- il DPR 18 aprile 1994 n. 391;
- la legge 21 dicembre 1984 n. 890;
- il decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato 30 maggio 1995 n. 342, pubblicato nella GU n. 192 del 18 agosto 1995;
- il DLGS 19 marzo 1996 n. 198;
- il DLGS 3 novembre 1998 n. 455;
- il DLGS 8 ottobre 1999 n. 447;
- il DLGS 2 febbraio 2001 n. 95;
- il DLGS 12 aprile 2001 n. 164;
- l'art. 7 della legge 18 ottobre 2001 n. 383;
- il DLGS 2 febbraio 2002 n. 26;
- i commi 8, 8-bis, 8-ter ed 8-quater dell'art. 3 della legge 15 giugno 2002 n. 112, di conversione del DL 15 aprile 2002 n. 63;
- il decreto del Ministro delle attività produttive 17 ottobre 2002, pubblicato nella GU n. 253 del 28 ottobre 2002;
- l'art. 17 della legge 12 dicembre 2002 n. 273;
- i commi 72, 73, 79, 80 e 81 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003 n. 350.